

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati per il settore dell'Agricoltura Biologica
Alle Associazioni coinvolte nel GdL RT-16

Ai Dipartimenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: ICQRF, PQAI1 – PREF 2 – VICO 1

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
Circolare informativa DC N° 22/2021 - Aggiornamenti sull'applicabilità dei paragrafi 1.3, 2 e 4 dell'allegato II del RT-16 ACCREDIA e sull'analisi del rischio importatori.

Egredi Signori,

con la presente Vi comunichiamo con decorrenza immediata i seguenti aggiornamenti relativi all'Allegato I per l'Analisi dei rischi importatori e ai paragrafi 1.3, 2 e 4 dell'Allegato II del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-16, rev.05:

Allegato I RT-16 "Assegnazione classi di rischio"

A seguito dell'emanazione del "Decreto Ministeriale in materia di disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2018 n. 8283" che contiene le norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi, in attuazione dei Regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008, quanto previsto dall'allegato I del RT-16 rev.05 ACCREDIA è da intendersi **non più applicabile** agli importatori, così come qualsiasi altro riferimento a questa tipologia di operatore presente nel testo del Regolamento.

Allegato II RT-16 "LINEA GUIDA PER LA VALUTAZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI BIOLOGICI"

• **Par. 1.3 "Casi Particolari nelle Determinazioni Analitiche"**

A seguito dell'entrata in vigore in data 10 settembre 2020, del Decreto 10 luglio 2020, recante la modifica del decreto 13 gennaio 2011 "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica", si ritiene il seguente caso particolare **non più applicabile**: *"i prodotti ortofrutticoli biologici la rilevazione del solo ac. fosfonico >0,01"*

mg/kg, in assenza di contemporanea rilevazione di ac. etilfosfonico, non è condizione sufficiente per escludere l'utilizzo di mezzi tecnici non ammessi o di mezzi tecnici ammessi, ma irregolari per la presenza non dichiarata di ac. etilfosfonico e/o prodotti a base di fosfito, e deve indurre a procedere ad ulteriori approfondimenti in termini di valutazione delle potenziali origini legate alla positività rilevata. Quale strumento d'indagine, si suggerisce di acquisire l'elenco dei mezzi tecnici ed i lotti di produzione utilizzati dall'agricoltore per la fertilizzazione e la protezione nell'anno corrente e per le colture pluriennali anche negli anni precedenti, segnalandoli alle autorità responsabili del controllo per le successive verifiche di competenza. La decertificazione si applica, se del caso, al prodotto realizzato o ottenuto dall'operatore: della medesima non si dovrà tenere conto ai fini della reiterazione, qualora si verifichi che l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili alla volontà dell'operatore. Per quanto riguarda i **prodotti biologici trasformati**, non sussistono attualmente evidenze scientifiche che permettano di escludere il "falso positivo". Per tali prodotti, tuttavia, l'OdC è tenuto ad avviare un'indagine volta ad accertare il possibile impiego di mezzi tecnici contenenti fosfito o di derivati dell'ac. Etilfosfonico, anche da parte di eventuali fornitori della materia prima".

- **Par. 2 "Organismi Geneticamente Modificati"**

A seguito dei frequenti aggiornamenti normativi intercorsi in questi ultimi anni in materia di Organismi Geneticamente Modificati, si ritiene che alcuni contenuti del paragrafo non siano più attuali e la conseguente applicazione degli stessi può determinare approcci non uniformi tra gli Organismi di Certificazione.

Per quanto sopra esposto si ritiene quindi il presente paragrafo **non più applicabile**, rimandando a quanto già previsto dalla normativa vigente in merito agli Organismi Geneticamente Modificati.

- **Par. 4 "Limiti di Acaricidi e Antibiotici in Apicoltura"**

A seguito di un confronto con le parti interessate abbiamo constatato che i requisiti/limiti riportati nel RT-16 non sono più attuali e la conseguente applicazione degli stessi può determinare fraintendimenti e approcci non armonizzati da parte degli Organismi nel settore dell'apicoltura.

Si ritiene necessaria una rielaborazione di tali requisiti/limiti su altri tavoli più specifici e idonei ad affrontare l'argomento trattato.

Per quanto sopra esposto si ritiene quindi il presente paragrafo **non più applicabile**.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanza

Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione